



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

“ALLEGATO D” - PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- 1) Sono punite a norma dell'articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 (come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n. 155) che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni:
 - articolo 8, comma 1 “Azioni vietate nel periodo di *elevato pericolo*”;
 - articolo 9 “Attività soggette ad autorizzazione nel periodo di *elevato pericolo*”;
 - articolo 10 “Manifestazioni pirotecniche nel periodo di *elevato pericolo*”;
 - articolo 11 “Riduzione delle biomasse combustibili e apertura e ripulitura dei viali parafulmine”;
 - articolo 12 “Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali”;
 - articolo 13 “Pianificazione degli abbruciamenti”;
 - articolo 14 “Sospensione delle autorizzazioni”;
 - articolo 15 “Attività non soggette a regime autorizzatorio nel periodo di *elevato pericolo*”;
 - articolo 16 fasce a presidio dei “Terreni e fabbricati”;
 - articolo 17 “Strade e pertinenze stradali”;
 - articolo 18, comma 2, fasce a presidio dei “Depositi di materiale infiammabile o combustibile”;
 - articolo 19, rimozione dei “Residui dei tagli boschivi e degli interventi selvicolturali”;
 - articolo 20 “Linee e cabine elettriche”;
 - articolo 24 “Insediamenti turistico-ricettivi e simili”.
- 2) Restano ferme le sanzioni accessorie di cui all'articolo 24, comma 5, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, che prevede, in caso di violazione dei precetti di cui al comma 1, lettera f) della stessa legge da parte di esercenti di attività turistiche o agrituristiche, la sospensione della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività, con efficacia decorrente fino al termine dell'accertata ottemperanza ai precetti medesimi.